



Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2020²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015³ dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera all'Atto.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

¹ RS 101

² FF 2020 5215

³ RS ...; FF 2020 5269

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 agosto 1992⁴ sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 47

Titolo 2: Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 27a lett. a

In deroga all'articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:

- a. una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 16 della legge del 29 aprile 1998⁵ sull'agricoltura (LAgr) oppure un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 50b della presente legge;

Art. 50a

Ex art. 51

Titolo prima dell'art. 50b

Capitolo 2: Registrazione delle indicazioni geografiche

Art. 50b

Ex art. 50a

Titolo prima dell'art. 50c

Capitolo 3: Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

Art. 50c Registro internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche

¹ La registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015⁶ dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.

⁴ RS 232.11

⁵ RS 910.1

⁶ RS ...

² L'IPI è l'autorità incaricata della gestione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne:

- a. la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero (art. 50*d*);
- b. gli effetti della registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50*e*).

Art. 50d Registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero

¹ La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero possono essere richieste presso l'IPI:

- a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 16 LAgr⁷ o all'articolo 50*b* della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica;
- b. dal Cantone che protegge una denominazione d'origine controllata conformemente all'articolo 63 LAgr;
- c. dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2;
- d. dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d'origine o un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Ginevra⁸, a condizione che tale denominazione d'origine o tale indicazione geografica non sia protetta in virtù dell'articolo 16 o 63 LAgr o dell'articolo 50 capoverso 2 o 50*b* della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

⁷ RS 910.1

⁸ RS ...

Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero

¹ Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi:

- a. la denominazione d'origine o l'indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Atto di Ginevra⁹;
- b. la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l'ordine pubblico o i buoni costumi;
- c. la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.

² L'IPI decide d'ufficio in merito ai motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

³ Terzi possono invocare dinanzi all'IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.

⁴ Possono inoltre chiedere che sia accordato un periodo di transizione di cui all'articolo 17 dell'Atto di Ginevra per porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

⁵ Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 dell'Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.

⁶ L'articolo 50*b* capoversi 6 e 7 si applica per analogia.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50f Tasse

In un'ordinanza, l'IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per:

- a. il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50*d* cpv. 1);
- b. l'esame relativo al contenuto della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50*e* cpv. 2);

⁹ RS ...

- c. il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);
- d. il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).

Art. 51

Abrogato

